



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

**RELAZIONE DI MAGGIORANZA
al progetto di legge
"RIFORMA DELLE NORME RELATIVE ALL'OCCUPAZIONE"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Illustrissimi Membri del Consiglio Grande e Generale,

il progetto di legge che quest'Aula si appresta a discutere in seconda lettura è stato depositato il 12 settembre 2022 dalla Segreteria di Stato per il Lavoro ed esaminato in prima lettura il 26 di quello stesso mese.

Il testo di cui oggi si richiede all'Aula l'approvazione è il frutto di una lunga e complessa trattativa fra la Segreteria proponente e le organizzazioni sindacali e datoriali.

Il 24 ottobre scorso il progetto di legge è approdato nella Terza Commissione Consiliare Permanente, la quale lo ha licenziato dopo due giornate di discussione, il 26 ottobre.

Il testo ha per obiettivo il riordino della normativa in merito all'occupazione e al lavoro subordinato, nonché la revisione di parti rilevanti del corpus del diritto del lavoro sammarinese in ambito privato.

Il Titolo I è intorno alla riorganizzazione e semplificazione delle norme sull'occupazione.

Il Capo I disciplina le norme generali, gli organismi e le istituzioni preposti alla gestione del mercato del lavoro, definendone all'articolo primo il campo di applicazione, all'art.2 viene fornita la precisa definizione di lavoratore subordinato nonché di datore di lavoro.

L'art.3 stabilisce che, salvo specifiche fattispecie, l'avviamento al lavoro e l'intermediazione fra domanda e offerta di forza lavoro sono funzioni che pertengono a dall'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive - Centro di Formazione Professionale (ULPA-CFP); principale novità dell'articolo sono l'introduzione della possibilità, per il datore di lavoro, di avvalersi di professionisti per la selezione dei candidati offerti da ULPA-CFP, nonché la sostituzione della sanzione penale per chi viola le disposizioni dell'articolo con un'ammenda compresa fra €5.000,00 ed €15.000,00.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

L'art.4 regola la composizione e il funzionamento della Commissione per il Lavoro, che in quanto organismo tecnico non vedrà al suo interno i rappresentanti dei gruppi consiliari, mentre l'art.5 ne disciplina la pubblicità degli atti.

Gli artt. 6, 7, 8 e 9 regolano invece l'istituzione delle liste di avviamento al lavoro, i requisiti per l'iscrizione alle stesse, l'istituzione di una lista speciale nonché gli obblighi per chi è iscritto a tali liste.

Il Capo II disciplina le procedure e le modalità di assunzione dei lavoratori.

L'art.10, in particolare, introduce per i datori di lavoro il divieto di indagini ed accertamenti preliminari in merito alle opinioni politiche, religiose e/o sindacali nonché sull'identità di genere o l'orientamento sessuale dei lavoratori al fine di valutarne l'assunzione.

Gli articoli successivi, invece, disciplinano le procedure ordinarie per l'avviamento lavoro, quelle per l'assunzione di personale non iscritto o non iscrivibile alle liste di avviamento al lavoro, i permessi di lavoro per i cittadini estranei all'Area Schengen, le mansioni e le qualifiche del lavoratore (stabilendo che eventuali modifiche delle stesse non potranno essere peggiorative) e le modalità per il passaggio di lavoratori subordinati fra operatori economici sammarinesi.

Il Titolo II regola le forme e le tipologie di contratto per il lavoro subordinato.

In particolare, all'art.16, con chiaro intento anche programmatico, si sancisce che il contratto a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto lavorativo.

L'art.17 regola il contratto di lavoro a tempo determinato. In prima lettura, l'articolo riduceva da 18 a 12 i mesi di durata massima di tale tipologia di contratto, che avrebbe poi dovuto risolversi con la cessazione del rapporto ovvero con la stabilizzazione del lavoratore. Nell'ambito della trattativa in essere con le parti sindacali e datoriali, la Segreteria proponente ha optato, in accordo con la maggioranza, di rimandare la disciplina di tale forma contrattuale ad ulteriori confronti con le parti interessate, confronto che dovrà sfociare in un apposito decreto delegato che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2023.

L'art.18 disciplina il lavoro a tempo parziale, il successivo quello occasionale.

L'art.20 disciplina la prestazione di lavoro temporaneo o "interinale". Il testo presentato in prima lettura forniva una disciplina alquanto dettagliata circa le modalità



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

di questa forma di lavoro, ma – come avvenuto per l'art.17 – la Segreteria proponente, unitamente ai gruppi consiliari di maggioranza, ha inteso allungare i tempi del confronto con le parti sindacali e datoriali con l'obiettivo di giungere ad un accordo e comunque ad una disciplina di tale pratica mediante un decreto delegato da emanarsi entro il 30 giugno 2023.

L'art.21 disciplina l'occupazione dei minori, stabilendo il divieto di contrarre rapporti di lavoro con minori che non abbiano espletato l'obbligo scolastico o comunque di età inferiore ad anni sedici, fatti salvi i lavori stagionali che possono essere prestati a partire dal quattordicesimo anno. Il superamento di tali obblighi è previsto, fatta salva la potestà autorizzativa dei genitori o di chi ne esercita le funzioni, per attività lavorative occasionali di carattere culturale, artistico, pubblicitario e similare.

L'art.22 disciplina il lavoro subordinato presso le famiglie, in particolare quello di assistenza domestica.

Il Titolo III della presente proposta di legge è in merito agli interventi a favore della flessibilità.

L'art.23 stabilisce le modalità e i limiti delle variazioni dell'orario e della quantità temporale di lavoro, fissando sanzioni adeguate in caso di violazione di tali norme. Similmente a quanto avvenuto per gli artt.17 e 20, l'art.24 – inerente ai distacchi dei lavoratori subordinati - è stato fortemente snellito rispetto al testo presentato in prima lettura, prevedendo anche in questo caso il mandato al Congresso di Stato di normare questo aspetto mediante decreto delegato da emanarsi entro il 30 giugno in seguito ad un confronto, ed – auspicabilmente – con l'accordo, fra le parti sindacali e datoriali. Il Titolo IV del progetto di legge disciplina i rapporti e le prestazioni lavorative non rientranti nel dominio del lavoro subordinato.

In particolare, l'art.25 è finalizzato a regolare l'attività lavorativa dei percettori di pensione di vecchiaia, l'art.26 le modalità e i limiti di utilizzo della solidarietà familiare, rivolta principalmente alle piccole aziende a conduzione domestica.

Gli artt.27 e 28 regolano rispettivamente le prestazioni lavorative degli amministratori di società e il lavoro prestato dai soci rilevanti per le proprie aziende. L'art.29 disciplina il contratto di collaborazione a progetto, determinandone le modalità di svolgimento e i limiti.

Gli artt.30 e 31 sono invece tesi a dare mandato al governo di regolare, mediante apposito decreto delegato, l'assistenza familiare di cura e assistenza verso persone



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

che ne hanno necessità nonché la collaborazione domestica saltuaria, assicurando ai prestatori di tali lavori i versamenti pensionistici, oltreché l'accesso alla copertura sanitaria e agli ammortizzatori sociali.

Gli artt.32 e 33 danno mandato di coordinare e normare, mediante apposito decreto delegato, il lavoro autonomo e particolari situazioni lavorative non contemplate dalla normativa ordinaria sul lavoro.

Gli artt. 34 e 35, che costituiscono il Titolo V del presente provvedimento volto a disciplinare l'inclusione lavorativa e la lotta alla disoccupazione, danno mandato al Governo di emanare appositi decreti delegati volti a favorire – il primo - l'occupazione interna, la flessibilità d'orario e il welfare aziendale, mentre il secondo a incentivare l'inclusione lavorativa e la responsabilità sociale dell'impresa.

Il Titolo VI contiene le norme finali, regolando i ricorsi avversi ai procedimenti di ULPA-CFP (art.36), la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione provvedimento in oggetto (art.37), le norme di coordinamento con altre fonti legislative inerenti la materia del lavoro (art.38); all'art.39 vengono abrogate varie disposizioni in contrasto con quella oggi in esame, mentre l'articolo successivo è una delega al Congresso di Stato per modificare, mediante decreto delegato da emanarsi entro il 30 giugno 2023, gli artt.38 e 39 poc'anzi esposti in funzione di eventuali imprevisti che dovessero occorrere con la loro applicazione.

Infine, l'art. 41 fissa al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute in questo Progetto di Legge.

Il presente progetto di legge è stato licenziato dalla Commissione competente con voti dei soli gruppi di maggioranza; il Gruppo Consiliare di Libera ha votato contrariamente alla proposta, mentre Repubblica Futura ha optato per l'astensione.

Senza entrare nel merito, in questa sede, delle posizioni tenute da ciascun gruppo sui singoli aspetti della proposta oggi in esame da parte da di quest'Aula, si ritiene che questa norma abbia il pregio di riordinare un corpus legislativo in materia di lavoro, finora estremamente frastagliato, confuso e a tratti contraddittorio.

Tale legge ha inoltre il pregio di avviare per legge confronti fra il Governo, le organizzazioni dei lavoratori e quelle degli imprenditori per raggiungere intese concordate su alcuni temi estremamente delicati – lavoro a tempo determinato, somministrazione di lavoro interinale e distacchi dei dipendenti fra aziende private – che questa maggioranza e questo governo hanno inteso rinviare ad un auspicato



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE**

accordo tripartito, anche per non esacerbare il clima di tensione e di scontro sociale che la nostra Repubblica, in questo momento estremamente complesso anche a livello internazionale, sta attraversando.

Eccellenze, colleghi Consiglieri: per i motivi poc'anzi espressi, invito quest'Aula ad approvare il provvedimento qui esposto, augurandomi che – in questa seconda lettura – si possano trovare accordi e chiarimenti anche con le forze di opposizione, con l'obiettivo di produrre una norma quanto più condivisa possibile.

Il Relatore di Maggioranza
Consigliere Giovanni Maria Zonzini

Giovanni M. Zonzini